



**COMUNE DI VILLA GUARDIA**

**PROVINCIA DI COMO**

**REGOLAMENTO MEZZI  
PUBBLICITARI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. \*\* del \*\*\*\*\*.

## SOMMARIO

<b>CAPO I - NORME REGOLAMENTARI</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - OGGETTO .....	4
Articolo 2 – PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI .....	4
Articolo 3 - INDIVIDUAZIONI .....	4
1. CAPO I – NORME REGOLAMENTARI	4
2. CAPO II -TIPOLOGIA E NUMERO MEZZI PUBBLICITARI AMMISSIBILI	4
3. CAPO III – CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE	4
4. CAPO IV - DIVIETI E LIMITAZIONI	4
5. CAPO V - NORME TRANSITORIE E VIGENZA	4
Articolo 4 – PARTI INTEGRANTI.....	4
Articolo 5 - DISTANZE .....	4
<b>CAPO II - TIPOLOGIA E NUMERO MEZZI PUBBLICITARI AMMISSIBILI</b>	<b>5</b>
Articolo 6 - DEFINIZIONI .....	5
<b>CAPO III - CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ D’INSTALLAZIONE</b>	<b>7</b>
Articolo 7 - INSEGNA D’ESERCIZIO .....	7
Articolo 8 - TARGA .....	8
Articolo 9 - TENDE.....	9
Articolo 10 - PREINSEGNA .....	9
Articolo 11 - CARTELLO STRADALE E PUBBLICITARIO .....	9
Articolo 12 - CASSONETTO A PUBBLICITÀ INTERCAMBIABILE.....	10
Articolo 13 - IMPIANTI PUBBLICI DI SERVIZIO A PUBBLICITA’ VARIABILE .....	11

Articolo 14 - STRISCIONE - STENDARDO .....	11
Articolo 15 – GLI SPAZI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	12
Articolo 16 - VETRINA PUBBLICITARIA .....	12
Articolo 17 - PROIEZIONI LUMINOSE .....	12
Articolo 18 - MONITOR TELEVISIVI .....	13
Articolo 19 - SEGNALI DIREZIONALI TURISTICI E DI TERRITORIO.....	13
<b>CAPO IV - DIVIETI E LIMITAZIONI</b> .....	<b>13</b>
Articolo 20 - INTERFERENZE .....	13
Articolo 21 - DIVIETI.....	13
Articolo 22 – ULTERIORI DIVIETI .....	14
Articolo 23 – LIMITAZIONE .....	14
Articolo 24 – PUBBLICITA’ TEMPORANEA .....	14
Articolo 25 – IMPIANTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE.....	15
<b>CAPO V - NORME TRANSITORIE E VIGENZA</b> .....	<b>15</b>
Articolo 26 – ADEGUAMENTO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI .....	15
Articolo 27 – RINNOVO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI .....	15
Articolo 28 - RIMANDI .....	15

## CAPO I - NORME REGOLAMENTARI

---

### Articolo 1 - OGGETTO

---

Il presente regolamento determina modalità e requisiti necessari per l'installazione di mezzi pubblicitari e di spazi di pubblica affissione su tutto il territorio comunale sia all'interno sia all'esterno del centro abitato.

I mezzi pubblicitari sono sottoposti alle prescrizioni, limitazioni e vincoli contenuti nel D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii recante "Nuovo codice della Strada" e nel D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

### Articolo 2 – PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

---

Il regolamento è redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, alle limitazioni dei vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del "Codice della Strada" e del relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione".

### Articolo 3 - INDIVIDUAZIONI

---

Il regolamento individua:

1. CAPO I – NORME REGOLAMENTARI
2. CAPO II -TIPOLOGIA E NUMERO MEZZI PUBBLICITARI AMMISSIBILI
3. CAPO III – CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
4. CAPO IV - DIVIETI E LIMITAZIONI
5. CAPO V - NORME TRANSITORIE E VIGENZA

### Articolo 4 – PARTI INTEGRANTI

---

Al regolamento sono allegati e ne fanno parte integrante:

- A. elaborato planimetrico recante la perimetrazione del centro abitato (S.S.);
- B. elenco delle strade comunali di competenza di ANAS S.p.A. ovvero dell'Amministrazione Provinciale (S.P.);
- C. Modello di Istanza di autorizzazione.

### Articolo 5 - DISTANZE

---

I mezzi pubblicitari dovranno rispettare le seguenti distanze:

- mt. 20 da altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali ed intersezioni che dovranno comunque rispettare quanto stabilito dalle norme del codice della strada;

- mt. 3 dal limite della carreggiata, installati perpendicolarmente all'asse stradale;

Le distanze di cui sopra sono da intendersi a partire dal filo più esterno del mezzo pubblicitario.

Dette distanze non saranno applicate ai mezzi pubblicitari affissi sugli edifici salvo le verifiche urbanistiche. Le distanze di cui ai punti precedenti si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

L'Amministrazione Comunale si può avvalere, in attuazione dell'articolo 23, comma 6, del "Nuovo Codice della Strada", della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime di cui al "Regolamento di esecuzione e di attuazione", per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale all'interno dei centri abitati.

## CAPO II - TIPOLOGIA E NUMERO MEZZI PUBBLICITARI AMMISSIBILI

### Articolo 6 - DEFINIZIONI

---

Gli impianti pubblicitari sono costituiti dai seguenti tipi:

#### **A) INSEGNA D'ESERCIZIO**

Si definisce insegna d'esercizio il manufatto opaco, illuminato o luminoso, monofacciale o bifacciale, di misure diverse, realizzato e supportato con materiali di natura diversa, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle area di pertinenze, recante scritte in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da simboli, marchi e denominazione della ditta.

#### **B) TARGA**

Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, opaco o luminoso, monofacciale, realizzato con materiali di natura diversa e installato a margine dell'ingresso, nello spazio vetrina di negozi o sulle porte di ingresso dei locali della sede dell'attività.

#### **C) TENDA**

Si definisce tenda il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi. Le caratteristiche della stessa sono individuate nelle norme contenute, in proposito, nel Regolamento Edilizio.

#### **D) PREINSEGNA**

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, sostenuto da

idonea struttura di sostegno; la preinsegna dovrà essere installata nell'area di un chilometro dalla sede allo scopo esclusivo di facilitarne il raggiungimento. Non può essere luminosa o illuminata.

#### **E) CARTELLO PUBBLICITARIO**

Si definisce cartello pubblicitario il manufatto opaco, illuminato o luminoso, monofacciale o bifacciale, con immagini fisse realizzato con materiali di natura diversa, installato in luogo diverso dalla sede dell'attività a cui si riferisce.

#### **F) CARTELLO STRADALE**

Si definisce cartello stradale il manufatto di sagoma poligonale (rettangolare o quadrangolare), opaco, bifacciale, comunque non superiore a mq 6 per ogni faccia, sostenuto da idonea struttura di sostegno.

#### **G) CASSONETTO A PUBBLICITÀ INTERCAMBIABILE**

Si definisce cassonetto luminoso o non a pubblicità intercambiabile il manufatto pubblicitario finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività per la proiezione di messaggi variabili.

#### **H) STRISCIONE - STENDARDO**

Si definisce striscione-stendardo il manufatto bidimensionale, opaco, realizzato in telo o in materiale non rigido, privo di struttura o comunque non aderente.

#### **I) SPAZI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Sono i manufatti destinati alle affissioni di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100, secondo la seguente tipologia:

- poster: impianto a muro e/o collocato a terra su supporti propri, mono o bifacciali di dimensioni mt. 6 x 3;
- stendardo: impianto, bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, con dimensioni, mt. 1,00 x 1,40, mt. 2,00 x 1,40, mt. 1,40 x 2,00, mt. 2,00 x 2,00;
- tabella: quadro monofacciale in lamiera fissato al muro di dimensioni multiple di cm. 70 x 100;
- trespolo: impianto su più facce, collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia cm. 1,40 x 2,00).

#### **J) VETRINA PUBBLICITARIA**

Si definisce vetrina pubblicitaria l'esposizione pubblica di scritte, manifesti od oggetti all'interno di una vetrina che non abbiano nessuna relazione con l'attività detentriche della stessa.

#### **K) PROIEZIONI LUMINOSE**

Si definiscono proiezioni luminose le immagini, le scritte, i simboli o comunque i fasci di luce creati da strumenti di proiezione e visibili in luoghi pubblici.

#### **L) MONITOR TELEVISIVI**

Si definiscono monitor televisivi, i visori riproducenti immagini animate che siano visibili in pubblico e che siano finalizzati o meno alla pubblicità od alla propaganda sia di prodotti che di attività.

#### **M) SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO**

Per la descrizione dei segnali turistici e di territorio si rinvia al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione. I cartelli che si riferiscono a:

- zone industriali e artigianali, stabilimenti (fabbricato, insieme di fabbricati, in cui si svolge un'attività industriale) e piccole attività industriali (officine e laboratori);
- zone commerciali o centri commerciali;
- alberghi e/o strutture ricettive affini (pensioni, ecc.), ospedali, cliniche e ricoveri, possono definirsi segnali stradali di pubblica utilità di cui all'articolo 134 del "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada" (D.P.R. 495/1992).

#### **N) MEZZI PUBBLICITARI DI SERVIZIO A MESSAGGIO VARIABILE**

Si definiscono impianti pubblici di servizio a pubblicità variabile, i manufatti di cui alle lettere G) e L) aventi quale scopo primario la diffusione di messaggi di tipo istituzionale o messaggi per eventi, manifestazioni effettuate o patrocinate da enti pubblici. Il Comune, previo parere della Commissione del Paesaggio adotta i provvedimenti necessari al fine di favorire l'adozione di modelli standard unificati per i manufatti di cui al punto G) e L).

Le definizioni di cui sopra si intendono integrative rispetto a quanto stabilito dall'articolo 20 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione".

### **CAPO III - CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ D'INSTALLAZIONE**

#### **Articolo 7 - INSEGNA D'ESERCIZIO**

---

L'installazione ovvero il mantenimento delle insegne d'esercizio è ammessa nei seguenti casi:

- A) all'interno dello spazio vetrina;
- B) in altra collocazione consimile a ciò preordinata;
- C) sul muro soprastante le vetrine quando non esiste una collocazione a ciò preordinata;
- D) sulla facciata limitatamente alle insegne realizzate a lettere singole scatolate senza pannello di fondo;
- E) sul tetto dell'edificio nel quale ha sede l'attività, limitatamente a quelle riportanti la denominazione sociale e marchio dell'attività stessa.

Non è mai consentita l'installazione su edifici o manufatti storici o con caratteristiche connotative di insiemi architettonici di particolare valore o nel caso in cui per forma, materiale o colori l'insegna sia in contrasto con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi.

Le insegne d'esercizio del tipo bifacciale possono essere collocate unicamente:

- A) sulla facciata dell'immobile sede dell'attività ad una altezza minima di mt. 3,50 dal marciapiede con arretramento di cm. 50 dal filo dello stesso; in assenza di marciapiede l'altezza minima da terra è di mt. 4,50;
- B) su idonea struttura installata sull'area di pertinenza o di proprietà privata con le limitazioni di cui al punto A).

Le installazioni delle insegne, ad ogni modo, non devono ridurre la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, di impianti semaforici ne devono in alcun modo ostacolare o limitare la visibilità in prossimità di intersezioni stradali.

Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni TRE con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro giorni NOVANTA dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione.

#### Articolo 8 - TARGA

---

L'installazione di targhe è ammessa nei seguenti casi:

- A) nell'apposito porta-targhe ove esistente;
- B) su facciata, a lato dell'ingresso, contenuta nella bugna, se esistente;
- C) su portone o cancellata d'ingresso in mancanza di altra posizione;
- D) all'interno della porta a vetri d'ingresso.

Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni DODICI con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.



L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro giorni TRENTA dalla data di rilascio dell'autorizzazione; la mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione.

#### Articolo 9 - TENDE

---

L'installazione di tende recanti messaggi pubblicitario, dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento Edilizio", e potrà essere autorizzata unicamente nel luogo della sede di esercizi di vicinato e di attività di somministrazione con stampigliatura di caratteri alfanumerici della denominazione dell'attività ovvero del logo.

L'altezza minima dal marciapiede è di mt. 2,20 dal filo inferiore (compresa l'eventuale mantovana) con arretramento di 50 cm dal bordo del marciapiede; non è consentita l'installazione di tende in zone prive di marciapiede.

#### Articolo 10 - PREINSEGNA

---

L'installazione delle preinsegne è ammessa all'interno del Centro Abitato del territorio comunale nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente articolo 5; salvo per quelle insegne collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati.

Su ogni preinsegna deve essere fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, con i seguenti dati:

- A) nome dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione;**
- B) nome titolare dell'autorizzazione;**
- C) numero autorizzazione;**
- D) data rilascio;**
- E) data scadenza dell'autorizzazione.**

Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni TRE con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro giorni NOVANTA dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione.

#### Articolo 11 - CARTELLO STRADALE E PUBBLICITARIO

---

L'installazione dei cartelli stradali è ammessa unicamente al di fuori del Centro Abitato del territorio comunale nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente articolo 5.

Al di fuori del centro abitato e nelle strade di competenza unica comunale la collocazione, il numero e le dimensioni dei cartelli sono soggetti ad una valutazione di

carattere urbanistico e di impatto paesaggistico, espresso dal Responsabile del Procedimento che si può avvalere della locale Commissione del Paesaggio.

I cartelli stradali pubblicitari dovranno comunque rispettare le seguenti caratteristiche:

- F) il bordo inferiore dei cartelli su pali deve essere ad una quota non inferiore a mt. 2,20 rispetto al terreno o banchina stradale;**
- G) la superficie massima non può essere superiore a 6 mq. per ogni facciata;**
- H) l'intensità luminosa non deve superare le 150 candele per metro quadro;**

Qualora i cartelli sporgano sul marciapiede il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a mt. 3,50 rispetto al marciapiede.

Su ogni cartello stradale dovrà essere fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, con i seguenti dati:

- A) nome dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione,**
- B) nome titolare dell'autorizzazione;**
- C) numero autorizzazione;**
- D) data rilascio;**
- E) data scadenza dell'autorizzazione.**

Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni TRE con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro giorni NOVANTA dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione.

#### Articolo 12 - CASSONETTO A PUBBLICITÀ INTERCAMBIABILE

L'installazione dei cassonetti a pubblicità intercambiabile è ammessa nei seguenti casi:

- A) su pareti non finestrate purché proporzionate alle dimensioni dell'edificio;**
- B) su murature di sostegno o recinzioni esistenti;**
- C) su strutture portanti.**

La collocazione, il numero e le dimensioni dei cassonetti a pubblicità variabile sono soggetti ad una valutazione di carattere urbanistico e di impatto paesaggistico, espresso dal Responsabile del Procedimento che si può avvalere della locale Commissione del Paesaggio.

I mezzi di cui sopra devono essere progettati, realizzati, ubicati e gestiti in modo che i livelli di luminosità non superino quelli ammessi dal "Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada" (150 candele per mq).

Il periodo di variabilità del mezzo pubblicitario non può essere inferiore a minuti CINQUE.

Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni TRE con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro giorni NOVANTA dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione

#### Articolo 13 - IMPIANTI PUBBLICI DI SERVIZIO A PUBBLICITA' VARIABILE

Gli impianti pubblici di servizio a pubblicità variabile, di cui alla lettera N) dell'articolo 6, non possono avere luce né intermittente, né di intensità superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento;

Il periodo di variabilità dei messaggi pubblicitari non può essere inferiore a secondi DIECI.

#### Articolo 14 - STRISCIONE - STENDARDO

L'installazione di striscioni è ammessa nei seguenti casi:

- A) nelle posizioni eventualmente richieste dall'interessato allegando il Nulla Osta dei proprietari degli immobili con le prescrizioni di cui al precedente articolo 5;
- B) in sequenza rettilinea superiore a mt. 200 tra uno striscione e l'altro;
- C) in numero non superiore a sei mezzi recanti lo stesso messaggio e per lo stesso periodo, anche se richiesti da soggetti diversi;
- D) per periodi non superiori a trenta giorni consecutivi (trascorso tale termine l'esposizione degli striscioni sarà consentita a condizione che vi sia un intervallo di almeno novanta giorni tra un'esposizione e l'altra);

La domanda di autorizzazione non può essere presentata prima di trenta giorni dalla data di inizio dell'esposizione degli striscioni.

L'installazione degli striscioni è comunque vietata con ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, insegne, finestre, alberi ed altre strutture simili pericolose.

L'ancoraggio degli striscioni non dovrà interessare altresì i ganci, le sospensioni o le mensole della pubblica illuminazione. L'installazione dovrà avvenire ad una altezza minima dalla sede stradale di almeno mt. 4,50.

L'installazione degli stendardi è ammessa nei seguenti casi:

- A) sui pali della pubblica illuminazione previo Nulla Osta tecnico rilasciato da parte dell'ente proprietario dei pali e con le prescrizioni da esso indicate;

**B) la domanda di autorizzazione non può essere presentata prima di trenta giorni dalla data di inizio dell'esposizione degli standardi.**

L'installazione degli standardi è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 5. Gli stessi non devono limitare o ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici ne devono in alcun modo ostacolare o limitare la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

L'installazione dovrà avvenire ad una altezza minima dal piano stradale di almeno mt. 4,50.

#### Articolo 15 – GLI SPAZI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

---

Sono definiti impianti destinati alle pubbliche affissioni tutti gli spazi destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e sono gestiti dal Comune, ovvero dal suo Concessionario come normata dall'articolo 43 del vigente regolamento comunale *“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione”*.

Gli impianti fissi per le affissioni pubbliche devono essere di misura e formato come da articolo 6, lettera I); l'installazione di tali impianti è ammessa nei seguenti casi:

- A) su pareti non finestrate purché proporzionate alle dimensioni dell'edificio;**
- B) su murature di sostegno o recinzioni esistenti;**
- C) su idonei supporti con le limitazioni e le prescrizioni di cui al precedente articolo 5;**
- D) su ponteggio o in sopraelevazione di recinzione di cantiere per la durata dello stesso.**

L'ubicazione degli impianti deve rispettare il rapporto massimo del 50% di impianti in località facenti parte della Categoria Speciale, in conformità al disposto di cui all'articolo 4 del D.L.vo n. 507/1993.

Il 20% della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica.

#### Articolo 16 - VETRINA PUBBLICITARIA

---

L'allestimento di vetrine pubblicitarie è ammesso previa autorizzazione.

Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni TRE con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro giorni TRENTA dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione.

#### Articolo 17 - PROIEZIONI LUMINOSE

---

La proiezione di scritte, immagini, simboli o coni luminosi è ammessa previa autorizzazione.

Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni TRE con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro giorni TRENTA dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione

#### Articolo 18 - MONITOR TELEVISIVI

---

L'installazione di monitor televisivi è ammessa previa autorizzazione.

Tale autorizzazione non è da richiedersi per gli esercizi commerciali per i quali i visori televisivi sono oggetto di vendita.

#### Articolo 19 - SEGNALI DIREZIONALI TURISTICI E DI TERRITORIO

---

Per le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dei segnali direzionali si rimanda al Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni TRE con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro giorni TRENTA dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione

### CAPO IV - DIVIETI E LIMITAZIONI

#### Articolo 20 - INTERFERENZE

---

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare; essi non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso e il verde utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettività.

#### Articolo 21 - DIVIETI

---

Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) e nelle zone di interesse artistico, architettonico sono vietati i mezzi pubblicitari di cui all'articolo 6, alle lettere G), H) e K) di qualsiasi

forma, materiale e tipologia, ad eccezione di insegne che apportino un significativo miglioramento del contesto ambientale architettonico in cui esse vengono proposte (ad esempio con la rimozione di insegne esistenti non decorose) o che con lo stesso si integrino inequivocabilmente.

All'interno del centro abitato non è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 6, lettere G), K) e N).

Sull'intero territorio comunale è vietata la pubblicità orizzontale ovvero la riproduzione di messaggi sulla superficie stradale con pellicole adesive, con vernice o altri mezzi scritti con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici di qualsiasi tipo.

L'installazione di qualsiasi tipo di impianti pubblicitari, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni di carattere istituzionale, è vietata su aree destinate a verde pubblico e nei parchi cittadini.

Non è, infine, consentita l'installazione e il mantenimento di qualsiasi tipologia di mezzo pubblicitario non previsto dal presente regolamento.

#### Articolo 22 – ULTERIORI DIVIETI

---

La pubblicità a mezzo di aerei trascinati striscioni, di dirigibili o palloni frenanti è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche o culturali. E' fatto assoluto divieto di lanciare materiale pubblicitario di qualsiasi genere.

È vietata la pubblicità non luminosa su veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

È vietata, altresì, la pubblicità mediante la sosta dei veicoli, di cui all'articolo 54, lettera G, del D.L.vo 285/1992 e all'articolo 203, comma 2, lettera Q, del D.P.R. 495/1992, su tutto il territorio comunale.

#### Articolo 23 – LIMITAZIONE

---

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità direzionale commerciale ovvero l'uso di cartelli, frecce ed altri impianti pubblicitari corredati da simboli indicativi di direzione, posizionati in punti tali da creare un itinerario stradale verso la sede dell'attività, salvo quanto previsto dal "Nuovo Codice della Strada" e dal relativo "Regolamento di Esecuzione".

#### Articolo 24 – PUBBLICITA' TEMPORANEA

---

La pubblicità a carattere temporaneo non può avere una durata superiore a mesi DODICI e deve essere realizzata su impianti provvisori.

## Articolo 25 – IMPIANTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE

---

Gli impianti pubblicitari di qualsiasi tipo installati su suolo di proprietà privata o pubblica in assenza della prescritta autorizzazione comunale dovranno essere rimossi a cura e spesa dell'installatore. In difetto per le strutture prive di autorizzazioni saranno avviate le procedure in tema di vigilanza sull'attività edilizia previste dal D.P.R. 380/01.

## CAPO V - NORME TRANSITORIE E VIGENZA

### Articolo 26 – ADEGUAMENTO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

---

I mezzi pubblicitari, ordinari non di esercizio di cui ai precedenti articoli, alla data di scadenza naturale devono essere adeguati alle norme del presente regolamento o rimossi.

### Articolo 27 – RINNOVO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

---

Per i cartelli ed i mezzi pubblicitari per i quali, in base alle norme sulle distanze, l'adeguamento comporta uno spostamento, si procederà al rinnovo verificando le distanze tra i mezzi pubblicitari calcolate, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia. Potranno essere effettuati gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). Le autorizzazioni relative ai cartelli o mezzi pubblicitari, che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi, non potranno essere rinnovate ed i cartelli dovranno essere rimossi. Tali cartelli possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo previo rilascio di nuova autorizzazione per la diversa posizione.

### Articolo 28 - RIMANDI

---

In riferimento al procedimento amministrativo si rimanda alle seguenti norme:

- Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii recante "Nuovo codice della Strada";
- D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo della Strada";
- D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii;
- L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione di Consiglio comunale, in data 28 novembre 2013, n. 47;
- Piano di Governo del Territorio comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, in data 19 luglio 2013, n. 27, divenuto pienamente efficace a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.L., serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 5 febbraio 2014;

Per gli aspetti patrimoniali e concessori si rimanda al vigente “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione”.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato, si applicano le norme di legge.